



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)

e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BRAY)

**di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione (D'ALIA)**

con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CARROZZA)

e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 2013 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

() Già presentato alla Camera dei deputati il 9 agosto 2013 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	25
Allegato	»	40
Disegno di legge	»	44
Testo del decreto-legge	»	45

ONOREVOLI SENATORI. – CAPO I (Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano) – Art. 1. (*Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche*). – Com'è noto, la situazione del sito archeologico di Pompei richiede, nei tempi più celeri possibile, uno sforzo straordinario e di ampio respiro da parte dello Stato (e specificamente, in sintonia e collaborazione con le altre Amministrazioni centrali e locali, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) per venire incontro alle esigenze di tutela, riqualificazione e valorizzazione del sito stesso, anche per l'assoluta necessità di riuscire a rispettare la tempistica del «grande progetto Pompei» della Commissione europea.

L'articolato intervento normativo che si propone viene anzitutto incontro a questa assoluta necessità e urgenza per il futuro di un sito di valenza culturale mondiale, al centro delle preoccupazioni e comunque prioritario per l'intera collettività nazionale.

La proposta normativa, inoltre, è volta anche all'adozione di urgenti interventi per la riqualificazione e valorizzazione di un altro sito importantissimo, quale la Reggia di Caserta, contestualmente riarchitettando, allo scopo di renderle molto più funzionali e quindi operative, le strutture amministrative (soprintendenze speciali) del predetto

Ministero relativamente, da un lato, all'area pompeiana e stabiese, dall'altro all'area di Napoli e Caserta.

Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari solo per l'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Responsabile unico (e relativa struttura di supporto) per realizzazione del programma straordinario di interventi ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 («grande progetto Pompei»)

Con la prima parte della disposizione proposta, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, nomina, con proprio decreto, un responsabile unico di realizzazione del programma straordinario di interventi per Pompei ai sensi del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Il responsabile, denominato «direttore generale di progetto» (DGP), si avvale di una struttura di supporto appositamente

mente costituita, in modo anche da assicurare il rispetto della tempistica del «grande progetto Pompei» approvato dalla Commissione europea nel marzo 2012.

L'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei e rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela e di valorizzazione del sito.

Il compito del DGP (coadiuvato dalla struttura, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta di un contingente di massimo venti unità di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e altre amministrazioni centrali appositamente comandati, e da cinque esperti nelle materie interessate) è quello di definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di recupero e restauro propedeutici alla pronta attuazione del «grande progetto Pompei», gestendo le procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari e alla corretta ed efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico.

Il DGP e la citata struttura, inoltre, opereranno in armonia con la nuova Soprintendenza speciale per Pompei, come configurata da altra parte del presente intervento normativo.

Unità «Grande Pompei»

Il comma 4 dell'articolo 1 costituisce l'Unità «Grande Pompei», con il compito di coordinare e di far convergere in un'unica sede decisionale tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali a consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale ed urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché a potenziare l'attrattività turistica dell'intera area.

L'Unità prevede come legale rappresentante il DGP, e prevede un Comitato di gestione, istituito con il sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato svolge la funzione di «Conferenza di servizi permanente», composta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Campania e da quello della provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentati degli enti pubblici e privati coinvolti.

All'Unità sono demandate tutte le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi. In particolare, essa redige ed approva un piano strategico che dovrà prevedere, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero.

Il piano prevede anche azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, anche innovative, di partenariato pubblico-privato, con soggetti privati, anche commerciali, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutarî la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il piano può prevedere, infine, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al fondo straordinario «Mille giovani per la cultura» di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, in fase di conversione.

L'Unità predispone anche un accordo di valorizzazione, cui partecipano i Prefetti delle province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.

Nuova soprintendenza

Viene modificato l'articolo 15, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si dispone l'istituzione della «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia», che succede alla soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, ma con ambito territoriale di competenza limitato alle sole aree archeologiche indicate. Si dispone inoltre la nuova denominazione della soprintendenza modificandola in «soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta» includendo pertanto nella soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli anche le funzioni concernenti i compiti di tutela del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e di gestione del polo museale della Reggia di Caserta.

Si chiarisce poi il rapporto di successione fra gli Istituti, stabilendo che fino all'adeguamento della disciplina organizzativa delle nuove soprintendenze, ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza

speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli.

Si prevede la rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo mediante incremento di una unità del numero dei posti di dirigente di seconda fascia. Ciò allo scopo di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli.

Si prevedono anche le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della nuova Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli. Tali oneri sono stimati in misura pari alla spesa lorda annua, comprensiva degli oneri previdenziali, occorrente per la copertura di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale della prima posizione retributiva. Non si rendono necessarie ulteriori spese, potendosi, quanto al resto, operare l'istituzione del nuovo ufficio con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. (Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»). – Con la presente disposizione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attua un programma straordinario per la prosecuzione e sviluppo dell'inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche allo scopo di incrementare la pubblica fruizione del patrimonio stesso. Tale attività si rende assolutamente necessaria ed urgente in quanto l'Italia, in questo campo, è particolarmente arretrata rispetto alle altre principali Nazioni europee, con un tasso di inventariazione e digitalizzazione assolutamente insufficiente.

In particolare si vuole dare seguito alla campagna di recupero di risorse digitali e di

gitalizzazione di nuovi contenuti per la creazione delle collezioni digitali dei musei, e realizzazione del modulo di interoperabilità di importanti banche dati con il Sistema di Cultura Italia.

Il programma viene attuato negli istituti e nei luoghi della cultura statali individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'indirizzo e l'assistenza tecnico-scientifica degli istituti centrali competenti per la tipologia di patrimonio digitalizzato. La gestione operativa è affidata alle direzioni regionali e agli istituti territoriali coinvolti.

Per la realizzazione del programma si avvia un piano di formazione della durata di un anno previo reclutamento tramite selezione pubblica di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

Infatti le attività del programma richiedono competenze specialistiche sia legate alla conoscenza del patrimonio culturale e alle sue potenzialità di essere rappresentato e trasmesso attraverso le nuove tecnologie sia connesse alle tecniche di digitalizzazione e trasferimento nei sistemi informativi o di utilizzo dei contenuti digitali.

Il programma ha carattere sperimentale e pertanto si realizza, in questa dimensione, nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza»: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

Il Ministero provvede a definire i singoli progetti nei luoghi della cultura statali nelle quattro regioni (musei, biblioteche ed archivi) con la relativa quantificazione del numero dei giovani da formare e le relative professionalità di partenza. Una campagna di recupero di risorse digitali e digitalizzazione di nuovi contenuti per la creazione delle collezioni digitali dei musei, creazione e aggiornamento dei siti web e realizzazione

del modulo di interoperabilità di importanti banche dati con il sistema di Cultura Italia.

Le competenze acquisite sono spendibili in un mercato in forte espansione nonché nell'ambito di future iniziative o programmi pubblici.

L'avvio dei percorsi formativi nei singoli istituti e luoghi della cultura è accompagnato da un'attività all'interno dei medesimi istituti che definisce l'ambiente tecnologico necessario, con le attrezzature materiali e i supporti tecnologici informatici.

Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari solo per l'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013. In particolare, nel caso della presente proposta, sebbene gli oneri relativi allo svolgimento dei previsti tirocini dei cinquecento giovani siano appunto stabiliti dal 2014, affinché sia possibile il concretizzarsi di tale iniziativa sin da gennaio del prossimo anno, occorrerà che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, responsabile della sua attuazione, operi sin dall'entrata in vigore del presente provvedimento per lo sviluppo dei progetti di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione, per l'individuazione dei siti, per la predisposizione del bando da pubblicare per la selezione dei cinquecento giovani.

Art. 3. (*Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura*).
- La disposizione che si propone è assolutamente necessaria e urgente per far fronte fin

dagli ultimi mesi del 2013 – mediante un afflusso consistente di risorse che sono di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma che la legge finanziaria per il 2008 ha «sottratto» al Ministero per altre esigenze – al problema stringente e ormai ben noto anche all'opinione pubblica costituito dalle criticità, sempre più frequenti, relative alla regolare apertura al pubblico (si pensi ai grandi flussi di turisti stranieri) dei siti culturali, criticità causate dalla mancanza di risorse per il necessario personale.

La disposizione proposta comporta l'abrogazione del divieto di integrale riassegnazione degli introiti di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, percepita dagli istituti e luoghi della cultura.

Al riguardo, occorre tenere presente che l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che «A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge (...)».

Nel predetto allegato, al punto 14, figura il citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110. Disposizione, quest'ultima, che si riferisce ai «proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali».

Pertanto, gli introiti di cui si tratta non sono riassegnati integralmente all'Amministrazione, ma affluiscono soltanto in misura parziale, annualmente rideterminata, nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi

dei commi 616 e 617 del medesimo articolo 2 della citata legge finanziaria 2008.

Per effetto della disposizione che si propone, i proventi indicati nel già citato articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono destinati all'integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'eliminazione del divieto di riassegnazione non viola in alcun modo, ovviamente, il principio di unità del bilancio. Ciò non solo perché, al di fuori degli specifici divieti normativamente previsti, sono ad oggi contemplate normativamente numerose ipotesi di obbligatoria riassegnazione, ma anche perché è pacifico, in base alle disposizioni legislative vigenti, che tutte le somme introitate ai sensi dell'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio debbano essere versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e solo successivamente riversate all'Amministrazione che le ha generate.

Art. 4. (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura*). – Gli interventi proposti con la presente disposizione vengono incontro alla necessità ed all'urgenza – agevolando ed allargando le ipotesi di accesso libero e gratuito alla lettura di opere e alle pubblicazioni contenenti ricerche finanziate con fondi pubblici, anche per via informatica, e quindi, in tal modo, la possibilità di sviluppo di biblioteche e archivi – di incentivare il più possibile il reperimento dell'informazione culturale e scientifica in Italia, campo in cui vi è un forte tasso di «arretratezza» rispetto agli altri principali partner europei.

La disposizione soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile

(il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività a partire dall'ultima parte del 2013.

La norma proposta, intervenendo sull'articolo 15, comma secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), amplia le ipotesi in cui non è considerata pubblica l'esecuzione di un'opera, inserendo anche le biblioteche tra i luoghi in cui la rappresentazione dell'opera non è da ritenersi pubblica, se realizzata ai fini di promozione culturale e di valorizzazione dell'opera.

Si prevede, inoltre, che le pubblicazioni che documentano ricerche finanziate con fondi pubblici per una quota pari almeno alla metà, siano gratuitamente e liberamente accessibili telematicamente da chiunque e da qualunque luogo individualmente scelto.

Si prevedono strategie coordinate con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'integrazione dei dati e per evitare duplicazioni o sovrapposizioni delle rispettive banche dati, ottimizzando le risorse a disposizione.

La norma non ha costi aggiuntivi per lo Stato. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5. (Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffici», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela). - La disposizione prevede, anzitutto, lo stanziamento di rilevanti risorse per finanziare, avviando al più presto i relativi interventi, la realizzazione di due importantissime opere: il progetto

«Nuovi Uffici» ed il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS).

Si tratta di interventi di grandissima valenza e urgenza, tenuto conto del rilievo internazionale dei siti culturali coinvolti e della necessità che essi, da lungo tempo attesi ma non avviati o rallentati per carenza di risorse, possano essere effettuati e completati fin dagli ultimi mesi del 2013 e messi a disposizione per la fruizione del pubblico al massimo entro il 2014.

La seconda parte della norma prevede, poi, il finanziamento di interventi di tutela e salvaguardia di beni culturali a grave rischio di deterioramento, sulla base di un elenco determinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la cui necessità e urgenza è insita nella finalizzazione stessa degli interventi in questione.

Ancorché la norma, nel suo complesso, disponga oneri economico-finanziari prevalentemente per l'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Per consentire la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffici» si propone di autorizzare una spesa di 8.000.000 euro, relativamente agli anni 2013 e 2014.

Il progetto «Nuovi Uffici», approvato dagli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2004, porterà al raddoppio della superficie espositiva del più importante museo italiano (dagli attuali 6.100 mq a 12.900 mq), oltre alla creazione di nuove aree di servizio e laboratori (da

5.900 mq a 8.700 mq): a lavori ultimati, la città di Firenze ospiterà il più grande Polo museale d'Europa.

I lavori per la realizzazione dei «Nuovi Uffici» sono un evento assolutamente straordinario, sia per l'entità delle risorse economiche impegnate che per l'eccezionale interesse storico artistico del monumento e delle collezioni in esso raccolte.

Dal momento che i finanziamenti disponibili non consentivano di appaltare l'intero progetto, unitariamente concepito, lo stesso è stato successivamente suddiviso in due lotti. Attualmente restano da finanziare lavori per un totale di 50.600.000 euro, al fine di portare a completamento il progetto.

Al fine di non vanificare la possibilità di continuare con l'affidamento all'ATI, esecutrice dei lavori dei «Nuovi Uffici» degli stralci successivi, mediante una procedura negoziata, è indispensabile che vi sia un flusso costante di finanziamenti adeguati a concludere l'intero progetto in tempi congrui.

Solo a progetto completato sarà possibile ottenere:

- un effettivo incremento del numero di visitatori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, in quanto un congruo aumento potrà essere consentito solo a fronte della realizzazione dell'intero sistema dei percorsi e degli elementi di distribuzione orizzontali e verticali;

- la completa funzionalità degli Uffici anche in riferimento agli adeguamenti impiantistici, che raggiungeranno la piena ottimizzazione quando l'intero sistema verrà completato nelle sue interezze.

Il Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah è stato istituito a Ferrara con legge 17 aprile 2003, n. 91 (poi modificata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296), al fine di riconoscere e valorizzare la bimillenaria presenza ebraica in Italia. Detta legge speciale aveva assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali i primi finanzia-

menti per la realizzazione del progetto affidata alla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con la collaborazione del comune di Ferrara.

Il costo totale dell'intervento sui tre corpi di fabbrica è di 40.793.000 euro, mentre il finanziamento complessivo ritenuto ancora occorrente per il Museo è di 31.793.000 euro, dei quali 30.012.000 euro per il cosiddetto secondo lotto e 1.781.000 euro per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per comunicare in modo efficace e comprensibile il materiale esposto. Il primo lotto, funzionale al restauro dell'edificio ex carcerario del complesso, risulta già completamente coperto da un finanziamento di 9.000.000 euro.

In particolare, la disposizione è volta a finanziare, con 4 milioni di euro, parte delle spese previste per il secondo lotto, che consiste nella costruzione dell'importante corpo di entrata al Museo sulla via Rampari di San Paolo, il quale completerebbe la sistemazione esterna.

La norma che si propone prevede, infine, l'autorizzazione di una spesa di 2 milioni di euro per fare fronte, già durante quest'anno e nel 2014, ad interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento. Gli interventi verranno individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 6. (*Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea*). - La norma è volta a favorire con la massima rapidità la realizzazione in Italia di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea prodotta da giovani artisti sia italiani che di altre nazionalità, e si pone come necessaria e urgente per far sì che un grande patrimonio di talenti creativi in questo campo non finisca per andare irrimediabilmente perso a causa dell'impossibilità, per i giovani, a causa della mancanza di risorse, di poter disporre delle strutture ne-

cessarie nelle quali poter far crescere e sviluppare idee e contenuti artistici.

La disposizione soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Si prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i beni immobili, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e di enti pubblici nazionali che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

Gli immobili sono locati, a condizioni agevolate, in favore di cooperative di artisti ed altre associazioni culturali, a cura dell'Agenzia del demanio

Gli immobili sono utilizzati per ospitare studi di artisti di arte contemporanea di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono altresì definite le modalità con cui i soggetti privati, anche in forma associata, sponsorizzano gli immobili individuati per sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla loro locazione, gestione e valorizzazione.

La norma non ha costi aggiuntivi per lo Stato, ma anzi dovrebbe dar luogo alla produzione di risorse destinate alla riduzione del debito pubblico dello Stato e degli enti territoriali.

CAPO II (Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo) – Art. 7. (*Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti*). – La proposta si pone come necessaria ed urgente per far sì che un settore culturale, artistico ed imprenditoriale «nuovo» e importante, ma anche finanziariamente fragile, come quello dei giovani musicisti emergenti, non vada disperso, ma abbia l'opportunità di cominciare a svilupparsi nel nostro Paese (per poi successivamente poter andare avanti autonomamente).

Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari solo a decorrere dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa subito agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Il presente intervento intende introdurre per la prima volta un pacchetto di misure organiche di defiscalizzazione delle spese di sviluppo, produzione, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o *videoclip* musicali per le opere prime o seconde di nuovi talenti.

La proposta parte dalla consapevolezza che il patrimonio musicale italiano, composto da artisti, case discografiche, festival, produttori, distributori, organizzatori e istituzioni, va considerato anche come un vero e proprio sistema produttivo, come accade da molti anni in altri Paesi europei, dato che la musica è anche un vero e proprio comparto economico e lavorativo.

È quindi necessario ed urgente rendere «simili o compatibili» ad altri Paesi europei

ed extraeuropei le normative che sostengano il sistema musicale italiano per consentire all'intera filiera produttiva di utilizzare strumenti legislativi appropriati che consentano di competere ad armi pari con i sistemi musicali degli altri Paesi e quindi di operare al meglio nel mercato nazionale ed estero.

Per rispondere alla crisi del mercato musicale è urgente e necessario sviluppare un intervento fiscale al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali, l'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo norme finalizzate alla produzione di nuovi contenuti musicali e interventi che incentivino gli investimenti in attività per la ricerca e lo sviluppo di artisti emergenti.

La *ratio* che ispira la presente proposta è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani.

Le norme sono congegnate ispirandosi al regime nazionale del *tax credit* cinematografico, che in questi primi quattro anni di attuazione ha dato prova positiva di sé, ed in parte alla specifica normativa francese, il tutto nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza (*de minimis*) stabilite dalla Commissione europea, al di sotto delle quali non è necessaria richiesta di autorizzazione comunitaria della normativa. L'obiettivo, in sintesi, è quello di difendere il *made in Italy* musicale, un patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, rilanciato e incentivato.

Con il comma 1, è anzitutto delimitata la platea dei beneficiari dell'agevolazione alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Ad esse è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o video-

grafiche musicali, secondo modalità attuative previste in un apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino all'importo massimo di 200.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Comma 2 - Si stabilisce che il beneficio è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

Comma 3 - La norma esplicita l'obbligo di territorializzazione della spesa sul territorio italiano connesso all'ottenimento dell'agevolazione fiscale, in coerenza con quanto previsto in merito dalla normativa comunitaria.

Comma 4 - La norma stabilisce che l'agevolazione fiscale può essere ottenuta nei limiti delle soglie di aiuto di importanza minore, così come stabiliti dall'apposito regolamento europeo. Ciò, tra l'altro, comporta che la norma di agevolazione fiscale in argomento, per entrare effettivamente in vigore e trovare applicazione, non debba essere sottoposta alle procedure preventive di autorizzazione da parte della Commissione europea (ci si riferisce ai profili relativi alla compatibilità con le attuali regole in materia di aiuti di Stato). Inoltre le imprese, per accedere al credito d'imposta, devono essere «indipendenti», cioè non risultare controllate da editori audiovisivi, e questo per una finalizzazione dell'incentivo correttamente indirizzata al mondo imprenditoriale musicale che realmente necessita di un supporto per «lanciare» nuovi talenti per una produzione culturale di qualità con minore *appeal* commerciale.

Il comma 5 detta norme sull'utilizzazione a fini fiscali dell'agevolazione, in particolare stabilendo che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi

e dell'IRAP dovute per il periodo imposta in cui le spese sono state sostenute.

Il comma 6 stabilisce forma e contenuti della disciplina di attuazione. In particolare, il decreto ministeriale applicativo dovrà contenere: tipologie di spese eleggibili, procedure per la loro ammissione al beneficio, soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute.

Il comma 7 contiene la norma di copertura finanziaria dell'agevolazione.

Il comma 8 prevede, per coordinamento, l'abrogazione di precedenti disposizioni in materia che non hanno mai trovato applicazione.

Art. 8. (*Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico*). - La proposta mira a rendere stabile dal 2014, e non più legata a proroghe triennali, la disciplina del *tax credit* cinematografico, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in corso di conversione.

La situazione del comparto cinematografico, tra costante penuria delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e l'attuale *status* delle risorse *tax credit* (in esaurimento quelle 2013 e non sufficienti quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 2013, in corso di conversione - 45 milioni di euro per il solo 2014, a fronte di un utilizzo annuo ormai consolidato intorno ai 70-80 milioni di euro), fanno sì che si renda necessario e urgente un intervento immediato di definitiva stabilizzazione della misura agevolativa.

Ciò allo scopo di fornire urgentemente permanenti certezze al settore cinematografico - la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza - con uno strumento di sostegno e incentivazione che ha dato, in questi primi quattro anni di attuazione, ottimi risultati anche rispetto all'attrazione di investimenti

esteri cinematografici sul territorio italiano, tanto da essere considerato ormai vitale per l'intero comparto economico, occupazionale e culturale della filiera cinematografica.

Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari solo a decorrere dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure dal 2014.

L'efficacia della norma di stabilizzazione è, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà a richiedere.

Art. 9. (*Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo e al cinema*). - Ancorché l'articolo disponga oneri economico-finanziari (solo per i commi 6 e 7) prevalentemente a partire dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico (ci si riferisce alla dematerializzazione e semplificazione delle istanze di contribuzione al cinema ed allo spettacolo), in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Comma 1 – La norma di cui al presente comma viene incontro ad un problema, quello delle assegnazioni dei contributi allo spettacolo dal vivo, che ha assunto caratteri di urgenza, in quanto le criticità registrate a normativa vigente, relativamente alla certezza e utile finalizzazione degli stessi, mettono a rischio il buon funzionamento del sistema di attribuzione delle specifiche risorse pubbliche, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione.

A normativa vigente, l'assegnazione di contributi alle attività di spettacolo dal vivo avviene dietro presentazione ed esame delle domande da parte degli organismi interessati, circostanza che comporta la valutazione dei programmi artistici e dei relativi preventivi finanziari riferiti all'anno in corso.

Per consentire la liquidità necessaria al conseguimento degli obiettivi artistici l'Amministrazione, in base all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2004, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, può erogare anticipazioni in misura fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, poiché l'elevato costo di realizzazione di eventi e programmazioni non commerciali esige una iniezione di liquidità. Una volta che l'attività sia stata infine interamente svolta e correttamente rendicontata, l'Amministrazione provvede a saldare l'importo del contributo, detraendo ovviamente le quote già eventualmente erogate in sede di concessione di anticipazione.

Tale schema fisiologico è in larga misura non adeguato alla realtà e ai fini istituzionali.

Infatti, i preventivi finanziari e i connessi progetti artistici costituiscono, specie se redatti da organismi meno strutturati, un «pronostico» che la complessa macchina organizzativa di uno spettacolo dal vivo difficilmente consente di rispettare; nella prassi si verificano più casi anomali, quali: *a*) mancata effettuazione del programma (o assenza di spettacoli con *borderò* SIAE); *b*) effettua-

zione del programma con modifiche anche molto consistenti alla parte artistica; *c*) effettuazione del programma con modifiche anche consistenti alla parte economica (nella quale essenziale è la contribuzione INPS/gestione ENPALS); *d*) rinuncia in corso d'anno al contributo.

Solo in quest'ultimo caso, l'Amministrazione può essere messa in grado di recuperare l'importo dell'assegnazione e attribuirlo a favore di altri organismi, e ciò, beninteso, allorché sia possibile consultare la competente commissione consultiva ed «impegnare» nuovamente la somma prima della chiusura contabile dell'esercizio.

Negli altri casi anomali, l'Amministrazione deve limitarsi a considerare le somme in questione come transitate in economia e quindi perse ai fini del sostegno istituzionale delle attività di spettacolo, e tanto sia a fronte di una rinuncia non tempestiva per la quale è perso l'intero contributo, sia a fronte di riduzioni che conseguono alla contrazione dei costi o alla contrazione del numero degli eventi di spettacolo considerato in fase di assegnazione, ovvero alla minore qualità effettiva dei medesimi.

Si è allora intervenuti normativamente con i metodi di cosiddetto «abbattimento» e «tolleranza».

Con il cosiddetto «abbattimento» l'Amministrazione, a fronte di alcuni progetti finanziariamente ed organizzativamente rilevanti – e la cui realizzazione può non apparire attendibile – prende in considerazione solo una parte del progetto e concede all'organismo istante di ridurre percentualmente l'attività offerta. Con la cosiddetta «tolleranza» si concede, all'atto del controllo a valle, ovvero a consuntivo, una sorta di franchigia, pari al 15 per cento dell'attività considerata all'atto dell'assegnazione, entro la quale non vengono operate riduzioni del contributo. Tale politica, ideata in ragione delle illustrate difficoltà oggettive di programmare con certezza spettacoli dal vivo, non consente però all'Amministrazione e alle com-

missioni consultive di analizzare e valutare con piena cognizione di causa il reale prodotto degli organismi, né sul piano artistico né sul piano finanziario. Inoltre l'abbattimento calcolato a preventivo è indotto dall'organismo richiedente il contributo, che tende a dilatare i dati quantitativi della produzione contando su un contributo proporzionalmente più elevato di quello ottenibile con una offerta realistica.

Ma, nonostante i suvisti metodi dell'«abbattimento» e della «tolleranza», le rendicontazioni delle manifestazioni infine realizzate offrono spesso consuntivi economici eccedenti per difetto, sul piano meramente quantitativo, i limiti di «abbattimento» e «tolleranza», e relazioni artistiche divergenti radicalmente per numero degli eventi e per qualità da quanto a suo tempo valutato in sede di assegnazione, così da imporre nuovo esame delle commissioni consultive; le quali, in alcuni casi, possono apprezzare la qualità degli spettacoli come pari a quella originariamente offerta, mentre in altri casi riducono il contributo assegnato. In ogni caso il principio della certezza delle assegnazioni, se non quello della correttezza delle relazioni giuridiche, viene in questo modo intaccato, così da non consentire nemmeno agli stessi beneficiari sicurezza sulle aspettative finanziarie.

Il sistema delle assegnazioni dei contributi deve essere congegnato in relazione alle attività svolte e rendicontate al fine di:

- 1) evitare la riduzione *de facto* del FUS;
- 2) evitare il fenomeno della conferma *ex post* di assegnazioni a favore di programmi ridotti o modificati nella qualità intrinseca;
- 3) formare un quadro veritiero e compiuto delle attività di spettacolo effettivamente realizzate in Italia, e all'estero;
- 4) premiare gli organismi nella misura in cui sappiano realizzare e rendicontare le attività, e rispettare gli obblighi assunti, non ultimi quelli previdenziali;

5) fornire certezza finanziaria al settore dello spettacolo.

Per ovviare a tali deficienze di sistema, è necessario, pertanto, riferirsi alle attività svolte e rendicontate per l'anno/esercizio solare.

Commi 2 e 3 - Si tratta di disposizioni necessarie e urgenti ai fini della trasparenza nel conferimento di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali nel settore dello spettacolo.

Con queste disposizioni si prevede che gli enti e gli organismi dello spettacolo dal vivo, finanziati a valere sul FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicino e aggiornino le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: *a)* gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; *b)* il *curriculum vitae*; *c)* i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. Le informazioni sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

Commi 4 e 5 - Si tratta di disposizioni necessarie e urgenti per la razionalizzazione delle risorse per il sostegno allo spettacolo dal vivo e per evitare da subito inutili sprechi.

Vengono, con tali disposizioni, soppressi due Fondi per la concessione di contributi per il rinnovo delle sale teatrali e musicali, ormai ritenuti residuali ed in pratica quasi inutilizzati in quanto sostituiti, nel corso degli anni, dalle specifiche forme di sostegno previste dalla disciplina attuativa della citata legge n. 163 del 1985 (FUS).

Commi 6 e 7 – Le disposizioni relative all'esenzione dall'imposta di bollo delle istanze presentate alle Direzioni generali cinema e spettacolo dal vivo hanno una rilevante valenza di semplificazione amministrativa e si rendono necessarie e urgenti per rendere completo e coerente il processo di informatizzazione di tutte le procedure amministrative connesse alle istanze di sostegno presso le Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo (circa 11.000 l'anno), ormai per intero effettuabili su piattaforme *on-line*, con eliminazione (e conseguenti risparmi) del cartaceo, ancora necessario, invece, proprio a causa della necessità di apposizione del bollo.

Art. 10. (*Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali*). – Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari a decorrere dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto-legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'inizio del 2014.

Con la disposizione, si intende far fronte nella maniera più immediata ad una rilevante incongruenza relativa agli enti, anche di diritto privato, operanti nel settore dei beni e delle attività culturali, ovverosia si vuole evitare che essi siano destinatari dei tagli di spesa previsti per i consumi intermedi nei confronti di tutti gli enti iscritti nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali enti, difatti, operano in un set-

tore molto particolare per cui il taglio dei consumi intermedi risulta di difficile praticabilità e, soprattutto, pone in serio rischio l'esistenza degli enti stessi.

In particolare, la disposizione prevede che siano sottratti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli enti e gli organismi operanti nel settore dei beni e delle attività culturali vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché i Teatri stabili pubblici, ossia quei teatri finanziati dallo Stato ma non sottoposti a vigilanza. Gli enti e organismi di spettacolo sono sottratti anche dalle disposizioni per il taglio delle spese relative alla pubblicità e per le *tournee* (si veda l'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

La platea di soggetti interessati è costituita, dunque, dalle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche presenti in Italia (tutte vigilate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) nonché di undici enti presenti nell'elenco ISTAT e vigilati dal Ministero (Accademia della crusca, Biblioteca europea di informazione e cultura, Centro sperimentale di cinematografia, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione La Biennale di Venezia, Fondazione La Quadriennale di Roma, Museo storico della liberazione, Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio e Fondazione Gioacchino Rossini) e dei diciassette Teatri Stabili pubblici presenti in Italia.

Tutti i predetti enti, pertanto, non dovranno più essere destinatari di un contributo pubblico ridotto relativamente ai consumi intermedi da loro affrontati nella misura dell'8 per cento dei consumi intermedi iscritti nel bilancio per l'anno 2010.

Art. 11. (*Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e*

il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza). – Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Il settore delle quattordici fondazioni lirico sinfoniche sta registrando in questi ultimi esercizi una delle più gravi crisi economiche e finanziarie della sua pur lunga vita.

L'originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma del 1996 che trasformò i Teatri d'Opera da enti pubblici in fondazioni di diritto privato, e i crescenti costi di produzione (*in primis* quelli del personale), che non hanno trovato nel Fondo unico per lo spettacolo (decescente) un adeguato sostegno finanziario, comportano attualmente profonde crisi strutturali evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte ben tre di tali importanti organismi.

La delega conferita al Governo con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, tesa a rimodulare l'assetto ordinamentale dei Teatri d'Opera, dovrebbe produrre gli effetti sperati in un lasso di tempo eccessivamente lungo a fronte delle gravi carenze di liquidità e patrimoniali di buona parte di tali enti: risulta, pertanto, necessario e urgente esperire mezzi immediati di sostegno al settore.

La proposta emendativa si prefigge lo scopo di avviare immediatamente a risanamento le gestioni dei Teatri d'Opera maggiormente compromesse sul piano econo-

mico-finanziario e patrimoniale, offrendo agli enti capaci di avanzare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un cospicuo finanziamento a carattere rotativo; la proposta, nella consapevolezza che la voce di costo produttiva di maggiori perdite è attribuibile al personale dipendente, coniuga l'intervento con provvedimenti di esodo di parte del personale tecnico-amministrativo.

Comma 1 – La disposizione del comma 1 si prefigge l'immediato obiettivo di porre un argine alla crisi di indebitamento in cui versa la maggior parte delle quattordici fondazioni, che è commisurabile alla data del 31 dicembre 2012 in 377.421.262 euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito per 162.913.337 euro e rilevanti interessi passivi. La maggior parte dei Teatri deve ricorrere, per il pagamento degli stipendi, ad anticipazioni bancarie. Gli enti in maggiori difficoltà vengono invitati dalla norma a redigere un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, nell'arco dei tre successivi esercizi finanziari, e vengono individuati essenzialmente nelle tre fondazioni sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, negli enti già sottoposti ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi (Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Lirico di Trieste) qualora non abbiano ancora determinato la ricapitalizzazione, e negli enti che «non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi». Quanto alla ripatrimonializzazione, dati recenti relativi ai bilanci dell'esercizio 2012 riportano che il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro di San Carlo di Napoli, il Teatro Verdi di Trieste, l'Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di S. Cecilia, il Teatro Lirico di Cagliari, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari sono fortemente sottocapitalizzati in quanto il valore d'uso indisponibile del Tea-

tro, generalmente di proprietà dei comuni ospiti, è superiore al patrimonio netto disponibile, anch'esso quest'ultimo di per sé negativo. In particolare le Fondazioni che «non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi» sono assistite dall'intervento normativo in forma più celere grazie al disposto di cui al comma 10, in forza del quale uno speciale fondo può essere anticipato già nel 2013, a fronte di situazioni «di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione». Sui contenuti inderogabili del piano di risanamento, di cui alle lettere a)-g) del comma 1, è importante esplicitare che causa principale del dissesto in parola è data dal costo delle cosiddette masse artistiche, tecniche amministrative, il cui costo nel 2012 assomma a ben 308.748.241 euro: tale evidenza viene tradotta in modello operativo dalle previsioni di cui alle lettere c) e g) che, rispettivamente, prevedono la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quello in essere al 31 dicembre 2012 e la cessazione dell'efficacia dei contatti integrativi aziendali in vigore. La lievitazione nel tempo del valore economico dei contratti integrativi aziendali, nel loro ammontare percentuale rispetto al valore economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro, tocca infatti nel 2011 punte superiori anche al 35-38 per cento, con una spesa complessiva superiore a 75.000.000 euro. L'intervento sull'entità e sui costi del personale, unitamente al blocco del nuovo indebitamento ed alla inderogabile rinegoziazione e ristrutturazione del debito dovrà assicurare la riacquisizione di soddisfacenti equilibri patrimoniali ed economico-finanziari.

Comma 2 – Si prevede che il Commissario straordinario, la cui figura e le cui funzioni sono descritte dettagliatamente con il comma 3, debba analizzare, sentito il collegio dei revisori dei conti, per la successiva eventuale approvazione dei Ministri competenti, Ministero dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo e Ministero dell'economia e delle finanze, i piani di risanamento nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione e definire, con l'urgenza di cui si è detto nell'illustrazione del comma 1 e di cui meglio si dirà nell'illustrazione del comma 9, gli interventi necessari a favore delle fondazioni più carenti sul piano della liquidità. Poiché il personale e la sua gestione rappresentano l'elemento della produzione più importante in un Teatro lirico-sinfonico, la disposizione prescrive che i piani di risanamento siano corredati, tra gli altri atti, dall'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine ai punti del piano di risanamento.

Comma 3 – L'impiego di consistenti risorse finanziarie da parte dello Stato per invertire la crisi dei Teatri postula che l'azione di risanamento sia coordinata da una figura idonea a rappresentare a livello centrale le istanze e le esigenze di tutti i Teatri interessati; si rende pertanto necessaria la istituzione della figura di un Commissario straordinario del Governo deputato ad analizzare i piani, a sovrintendere alla loro attuazione per mezzo di monitoraggio semestrale della realizzazione, ad esigere le eventuali integrazioni e modifiche, facendo rispettare le scadenze concordate. Misura pur essa necessaria è la potestà di agire in via sostitutiva in caso di carenze operative degli enti.

Comma 4 – La struttura di servizio necessaria alle funzioni del Commissario straordinario del Governo è assicurata dalle risorse umane e strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 5 – Coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le responsabilità del Commissario straordinario vengono compensate a valere, per la durata dell'incarico, sulle risorse delle fondazioni ammesse a risanamento. Tale misura non può comunque superare quella di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in tema di «Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari», che prevede una parte fissa di 50.000 euro ed una parte variabile massima di 50.000 euro.

Comma 6 - L'istituzione di un Fondo di dotazione pari a 75.000.000 euro per l'anno 2014, a carattere rotativo, e per la durata massima di 30 anni, costituisce, a fronte degli elementi rappresentativi della crisi economica e patrimoniale dei Teatri, una congrua misura di intervento atta a conferire al Settore quell'iniezione di capitale evidentemente non apportata con la riforma di privatizzazione degli enti di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 già citato.

Comma 7 - Viene specificato lo strumento a mezzo del quale il Commissario straordinario deve operare nel proporre ai Ministri competenti la concessione dei finanziamenti quantificati complessivamente con il comma 6, prevedendosi *ivi* tutti gli elementi del contratto con il quale le fondazioni richiedenti saranno astrette per ottenere l'erogazione e per la restituzione delle somme. Non da ultimo il contratto tipo, da approvarsi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di recupero delle somme e la conseguente applicazione di interesse moratori allorché l'ente non adempia nei tempi dovuti al versamento delle rate di ammortamento.

Comma 8 - La dotazione del fondo di cui al comma 6 è assicurata dalla riduzione delle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Comma 9 - Così come annunciato *in nuce* con il comma 1, la strategia generale del presente impianto normativo, tendente al risanamento nel medio e lungo termine

delle fondazioni liriche in stato di crisi, non può prescindere dalla tempestiva valutazione delle urgenti esigenze degli «enti che non possano fare fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi»; infatti la norma prevede utilmente che nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, già nell'anno 2013 una quota fino a 24.000.000 euro possa essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario a favore delle fondazioni liriche che «versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della Fondazione». A questo fine la disposizione prevede uno specifico procedimento da avviarsi a cura degli enti interessati non - come stabilito per la generale procedura di cui al comma 1 - entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ma bensì nel termine di 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario: tanto, al fine evidente di analizzare a stralcio il valore complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012 e di consentire l'erogazione delle provvidenze necessarie al salvataggio della fondazione maggiormente oberata di debiti. In relazione alla già menzionata e principale causa di dissesto dei Teatri d'Opera viene contestualmente previsto l'immediato avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo.

Comma 10 - La disposizione commina la sanzione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti degli enti che non abbiano avviato la negoziazione per la ristrutturazione del debito di cui al comma 9, unitamente al recupero delle anticipazioni finanziarie concesse.

Comma 11 - La disposizione prevede l'utilizzo, per 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di risorse presenti sulle contabilità speciali intestate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante versamento in entrata e successiva riassegnazione, al fine di soste-

nere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

Comma 12 – Viene disposta una diversa modulazione temporale degli obblighi di versamento in entrata previsti dall'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Comma 13 – A fronte del comma 1 ove è stabilito che i piani di risanamento devono fare perno anche sulla riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo sino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, opportunamente il comma 14 dispone in merito alla destinazione del personale in esubero. L'entità numerica del personale amministrativo a tempo indeterminato, verificato alla data del 31 dicembre 2012 è pari a 662 unità, mentre quella del personale tecnico è di 1.146, per un totale di 1.808 unità, che raggiungono le 2.017 calcolando anche il personale a tempo determinato e le collaborazioni. L'omologo dato, raccolto alla data del 26 giugno 2013, è pari a 2.043 unità – rispettivamente 1.448 tecnici e 595 amministrativi – valore ridondante in relazione alla attività di produzione effettivamente resa; la retribuzione di un livello medio di un impiegato dell'area amministrativa è pari a 45.968,94 euro, mentre la retribuzione di un livello medio di un tecnico si aggira intorno agli 44.818,38 euro.

Non è dato, peraltro, allo stato degli atti determinare, a fronte dell'elastica previsione normativa («fino al 50 per cento») l'entità del costo aziendale di cui la fondazione sarebbe liberata con il piano di risanamento, e a mezzo dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di collocamento a riposo del personale prossimo al raggiungimento dell'età pensionabile. La disposizione, nella consapevolezza che la norma sul collocamento a riposo possa non affrancare in misura sufficiente le fondazioni dall'onere del personale citato,

stabilisce inoltre, «in caso di ulteriori eccezioni» il successivo trasferimento di unità, previa procedura selettiva e informativa alle organizzazioni sindacali e previa cessazione del rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, alla Società Ales S. p.A., nell'ambito delle vacanze in organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.

Comma 14 – La misura della liquidazione coatta amministrativa, peraltro già prevista dall'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996 in caso di insolvenza della fondazione che eserciti un'attività commerciale, e dal comma 3 dell'articolo 21, è contemplata dal presente comma quale necessario corollario della disposizione di cui al comma 1 e di cui al comma 2, nell'ipotesi di fondazioni non capaci di presentare il piano di risanamento ovvero non idonee ad agire conseguentemente per la realizzazione del medesimo.

Comma 15 – La norma intende fronteggiare alcune problematiche emerse in tema di *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, cercando di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese.

Nello specifico, gli statuti dovranno essere adeguati, entro il 31 dicembre 2013, prevedendo una struttura organizzativa con una serie prestabilita di organi (presidente, organo di indirizzo, organo di gestione, organo di validazione degli atti adottati dall'organo di gestione, organo di controllo ed eventualmente un'assemblea).

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo spetta la nomina di un nuovo organo (monocratico), che avrà la funzione di validare gli atti adottati dall'organo di gestione, mentre al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quella dell'organo di controllo, che risulterà composto da tre membri

(un magistrato della Corte dei conti e uno espressione di ciascun Ministero).

Si prevede la partecipazione dei soci fondatori privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento.

Al fine di rendere più chiara e trasparente la gestione patrimoniale vengono individuati due fondi: uno indisponibile di dotazione (vincolato al perseguimento delle finalità statutarie), e un altro destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

La presidenza degli enti lirici, oggi fondazioni di diritto privato, è assunta storicamente dai Sindaci dei comuni che, nell'ospitare gli enti, forniscono nella quasi totalità dei casi l'uso della sede principale e gli spazi necessari all'attività. Tale collegamento tra la figura del Sindaco e la presidenza dei Teatri trova corrispondenza nella simbiosi tra ente produttore di spettacolo lirico e cittadinanza (spesso fortemente fidelizzata quale fruitrice degli eventi), ma attualmente non sempre corrisponde all'esigenza di maggiore snellezza nella *governance* dei Teatri. Sembra, quindi, opportuno, con l'eccezione della plurisecolare Accademia Nazionale di S. Cecilia, prevedere che il Sindaco possa nominare in persona diversa da sé il presidente della rispettiva fondazione lirica.

Comma 16 – Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei predetti termini determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Comma 17 – La norma è volta a introdurre una disciplina maggiormente restrittiva, che possa garantire maggiormente l'obbligo del pareggio di bilancio e determini un controllo più chiaro sulle spese da sostenere per rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero tramite una espressa deliberazione che indichi una copertura finanziaria specifica.

Comma 18 – L'obiettivo della disposizione è di ottenere un miglior coordinamento fra la realizzazione di programmi e attività e l'effettiva gestione delle risorse. A tal fine viene creata una conferenza degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, presieduta dal Direttore generale competente, che può convocarla anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni.

Comma 19 – Il comma contiene una norma interpretativa in merito alla trasformazione dei contratti di lavori a tempo determinato in tempo indeterminato, ribadendo che tale trasformazione non si applica in ogni caso alle fondazioni lirico sinfoniche. È noto infatti che giurisprudenza estesa su tutto il territorio nazionale, pur a fronte della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che intendeva evitare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha inteso in questione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

Commi 20 e 21 – La norma individua dei nuovi e più stringenti criteri per la destinazione della quota annuale del Fondo unico per lo spettacolo spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche: il 50 per cento è legato ad alcuni indicatori di rilevamento dei costi di produzione connessi a programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, il 25 per cento dipende poi dalla capacità di attrarre risorse e dai risultati della gestione e il restante 25 per cento dalla qualità artistica dei programmi.

CAPO III (Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali) – Art. 12. (*Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura*). – La proposta normativa è necessaria e urgente per porre fine alle criticità e

farraginosità nella raccolta e nella finalizzazione agli interventi per i beni culturali di uno degli strumenti più virtuosi creati negli ultimi decenni, ovvero le cosiddetta «erogazioni liberali». Queste criticità e farraginosità, che la norma che si propone eliminerebbe in breve tempo, sono alla base dell'utilizzo ancora relativamente «scarso» da parte della collettività, con pregiudizio per un più consistente sostegno agli interventi di tutela.

La norma soddisfa appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali e organizzative e necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

La norma è volta a facilitare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici. Attualmente, questa finalità può essere perseguita solo mediante versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È, tuttavia, da rilevare come, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, il rispetto delle suddette rigorose regole contabili presenta diverse rilevanti criticità.

In primo luogo, il meccanismo procedurale descritto determina il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell'istituto destinatario.

In secondo luogo, esso causa un notevole aggravio amministrativo, poiché comporta il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato e, inoltre, implica la necessità di individuare, per ogni singolo versamento, in base alla relativa causale, l'istituto cui la somma deve essere riaccreditata.

Infine - e soprattutto - la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore. Ciò in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto possa recarsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi.

La conseguenza di ciò è - da un lato - un notevole aggravio amministrativo, che è di per sé causa di costi per la pubblica amministrazione e - dall'altra - la sostanziale impossibilità, per i beni in consegna allo Stato (e con la sola eccezione di quelli in consegna agli istituti del Ministero dotati di autonomia speciale) di sollecitare presso il pubblico, come avviene in altri Paesi, iniziative di raccolta di contributi anche modesti, da destinare a interventi specifici e resi noti *a priori*. Ne deriva, quindi, anche un minore introito per lo Stato, ossia la rinuncia a potenziali fonti di entrata.

L'attuale previsione normativa dell'obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione viene normalmente giustificata sulla base della ritenuta necessità di non derogare al principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio. Tuttavia, nel caso di specie, l'ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo, posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate.

D'altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può

ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità (obblighi di comunicazione, di rendiconto, e via dicendo).

La proposta normativa prevede, quindi, che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le nuove modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni ed alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

È inoltre previsto che entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui, sulla base della legislazione vigente ed alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13. *(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)*. - La norma autorizza il Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici, nonché di altri organismi consultivi previsti dai provvedimenti regolamentari inerenti il Ministero, in numero non superiore a sette, allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente nelle materie di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Ancorché la norma disponga oneri economico-finanziari prevalentemente dall'anno 2014, essa soddisfa comunque appieno i requisiti di necessità ed urgenza previsti per il decreto legge, in quanto è indispensabile che l'Amministrazione che ne è responsabile (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) possa immediatamente agire al fine di approntare tempestivamente tutte le misure gestionali, organizzative e progettuali necessarie al fine di poter effettivamente conseguire gli obiettivi e le finalità disposti dal comando giuridico, in vista di una piena operatività delle misure a partire dall'ultima parte del 2013.

Di fatto, la disposizione è finalizzata ad eccettuare gli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall'ambito applicativo dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*), che comportano la cessazione dell'operatività degli organismi e il trasferimento di attribuzioni e funzioni ai corrispondenti uffici dell'Amministrazione.

Senza la disposizione che si propone, che si connota quindi come indispensabile ed urgente, l'intera compagine degli organismi

collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il cui ruolo necessario verrà evidenziato nella disamina che segue, verrebbe a cessare, con conseguente vera e propria «paralisi» dell'attività del Ministero, non più in grado di svolgere in molteplici settori le competenze ad esso assegnate dalle leggi in vigore.

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e Comitati tecnico-scientifici

Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.

In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l'altro, ad esprimersi obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, mentre i Comitati tecnico-scientifici esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti.

L'esclusione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici dall'ambito applicativo dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135 appare dunque di fondamentale importanza, per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo scopo di consentire agli uffici di continuare ad avvalersi, senza il ricorso ad onerose consulenze, del particolare contributo di elevato profilo scientifico svolto dai suddetti organi.

Altri organismi

Analogamente, gli organi consultivi in materia di beni librari ed istituti culturali consentono lo svolgimento di attività consultive funzionali alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge in materia e sono costituiti dalla Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale, la Commissione per i premi nazionali per la traduzione, la Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, la Commissione per i contributi alle Pubblicazioni di elevato valore culturale, il Comitato scientifico della Consulta degli itinerari storici culturali e religiosi, il Comitato nazionale di coordinamento SBN ed il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Rientrano invece nella competenza della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge 7 marzo 2001, n. 78, e l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio previsto dall'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Ambedue caratterizzate dall'alta specialità delle materie trattate.

La previsione normativa consente di poter far salvi, altresì, gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili nell'ambito delle attività della Direzione generale per lo spetta-

colo dal vivo e nello svolgimento delle istituzionali competenze afferenti alla Direzione generale per il cinema.

Per quanto riguarda la Direzione generale per il cinema, le uniche Commissioni che comportano un onere di funzionamento sono la Commissione consultiva per la cinematografia, che assume un ruolo fondamentale nella procedura di riconoscimento culturale dei progetti filmici e nel sostegno economico previsto per la realizzazione di film di interesse culturale, e la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere, con parere vincolante,

le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.

Per quanto riguarda la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si tratta in particolare delle Commissioni consultive per la musica, per il teatro, per la danza e per i circhi e lo spettacolo viaggiante che svolgono un ruolo cardine nell'attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali relativi alla destinazione del FUS.

La norma ribadisce il principio di gratuità della partecipazione agli organi collegiali operanti nel Ministero stesso.

Gli articoli 14 e 15 del provvedimento sono relativi alle coperture finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

“VALORE CULTURA”

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**RELAZIONE TECNICA****TITOLO I: Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano**

Art. 1 *(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)*

DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO + STRUTTURA DI SUPPORTO (“GRANDE PROGETTO POMPEI”), E UNITA' GRANDE “POMPEI”

Comma 1 - La disposizione prevede che al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei derivanti dall'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea, con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali si provvede alla nomina di un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario denominato “direttore generale di progetto”.

Comma 2 - Viene prevista la costituzione, con apposito DPCM di un'apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta da un contingente di personale in posizione di comando non superiore a venti unità proveniente dai ruoli del MIBAC o delle altre p.a. appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo nonché da 5 esperti in materia giuridica, economica architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico della Struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai 5 esperti sono posti a carico della stessa struttura di supporto.

Per quanto riguarda l'incarico di "direttore generale di Progetto", il medesimo non determina l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del MIBACT.

Comma 5 – Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all' Unità "Grande Pompei" per la quale, inoltre, viene prevista l'istituzione di un Comitato di gestione composto da rappresentanti del MIBACT, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.

Alla predetta Unità sono assegnate massimo dieci unità di personale in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione.

Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico dell'Unità sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Il dettaglio dei predetti oneri è indicato nelle tabelle sotto riportate.

DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO	1	200.000,00	Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi	200.000,00
--------------------------------	---	------------	--	------------

ONERE ANNUALE TRATTAMENTO ACCESSORIO FUA/STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO							
STRUTTURE	UNITA'	COSTO FUA	STRAORDINARIO	TOTALE MEDIO	TOTALE PER 20 UNITA'	ONERI RIFLESSI	TOTALE GENERALE
STRUTTURA DI SUPPORTO	20	2.500,00	1.140,00	3.640,00	72.800,00	23.805,60	96.605,60
UNITA' GRANDE POMPEI	10	2.500,00	1.140,00	3.640,00	36.400,00	11.902,80	48.302,80
RIEPILOGO COMPLESSIVO	30	2.500,00	1.140,00	7.280,00	109.200,00	35.708,40	144.908,40

ESPERTI STRUTTURA DI SUPPORTO	5	40.000,00	Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi	200.000,00
-------------------------------	---	-----------	--	------------

Comma 8 – prevede che l'onere complessivo riferito ai commi da 1 a 7 e comprensivo delle spese del personale e delle spese di funzionamento sia pari ad euro 200.000 per l'anno 2013 (tenuto conto del ridotto periodo di attività della struttura in tale anno) e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono 167.000 euro nel 2013 e 666.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Commi 11 e 12 - La disposizione prevede l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del MIBACT.

L'onere annuo previsto è pari ad euro 109.500,00, a decorrere dall'anno 2014, corrispondente al costo complessivo, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di un dirigente di 2^a fascia del MIBACT, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.

In questo caso poiché l'onere è segnatamente riferito solo a spesa di personale sono stati considerati gli effetti relativi agli oneri tributari e contributivi; pertanto i riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento risultano valutati in euro 55.800 annui a decorrere dal 2014.

Art. 2

(Misure urgenti per l'avvio del programma straordinario di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto "500 giovani per la cultura")

Commi 1 e 2 - La disposizione prevede l'attivazione di un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di 500 giovani da impiegare in progetto straordinario denominato "500 giovani per la cultura" della durata di 12 mesi, con finalità formative, e diretto alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione del patrimonio culturale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato progetto, che non configura l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, sono stati stimati sulla base delle "indennità di partecipazione" previste dalle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, per i tirocini formativi, sono pari a complessivi euro 2.500.000, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15.

Gli effetti sui tre saldi sono stati considerati equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici.

Infine, per fornire al progetto l'adeguato supporto tecnologico e strumentale il MIBACT può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la predetta Agenzia svolgerà tali funzioni di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)

La norma in esame dispone la disapplicazione, nei confronti dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura (articolo 110 del d. lgs. n. 42/2004), della disciplina in tema di riassegnazioni di entrate alla spesa, di cui ai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007.

In conseguenza di ciò, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, gli introiti in argomento sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, conseguentemente si riduce, per la quota correlata ai proventi sopra richiamati, lo stanziamento del fondo, istituito dal citato comma 616, ed iscritto sul capitolo 2401 dello stato di previsione del predetto Ministero.

Sul fronte delle entrate, la disposizione in esame produce una riduzione delle previsioni di 19,2 milioni a decorrere dal 2014, in dipendenza del fatto che, con il ripristino della riassegnazione delle entrate in parola, l'iscrizione della previsione non avverrà con legge di bilancio, bensì sarà effettuata con appositi decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare man mano che si verifica l'afflusso di entrate al bilancio.

Sul fronte della spesa si riduce lo stanziamento sul citato capitolo di spesa 2401, per la parte afferente ai proventi in argomento, per un importo pari a 6,4 milioni a decorrere dal 2014.

In conclusione l'onere della disposizione, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene coperto per 12,8 milioni di euro con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15 e per 6,4 milioni di euro mediante riduzione del suddetto fondo di cui al citato comma 616, art. 1, legge 244/2007.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 4 *(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)*

La disposizione di cui al comma 1 è volta a precisare, ai fini della tutela economica del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, quando l'esecuzione di un'opera non è considerata pubblica.

I comma 2 e seguenti sono volti a prevedere l'obbligo che le pubblicazioni finanziate almeno al 50 per cento con fondi pubblici siano rese accessibili al pubblico in archivi elettronici istituzionali o di settore. Tali pubblicazioni saranno effettuate dai soggetti finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Trattandosi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffici", per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)

Comma 1 "Nuovi Uffici" (8 MLN EURO - 1 MLN PER 2013 E 7 MLN PER 2014)

Il progetto "Nuovi Uffici" è stato suddiviso in due lotti: il primo è già stato finanziato e alcuni lavori risultano già conclusi, mentre quelli relativi al secondo sono stati invece finanziati in minima parte (10.000.000 euro).

L'importo previsto dal progetto definitivo per il completamento dei lavori dei "Nuovi Uffici" ammonta a 32.016.701,39 euro al lordo del ribasso, cioè escludendo l'IVA e le somme da accantonare per imprevisti, lavori in economia, incentivo per la progettazione, ecc.

La norma proposta è necessaria al fine di consentire almeno la prosecuzione dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse finanziarie, contrariamente a quanto avverrebbe in presenza di una nuova, lunga e complessa gara europea. Oltre ai tempi di svolgimento di una nuova procedura pubblica bisogna, infatti, considerare l'aggravio che deriverebbe in termini di costi e di tempi per lo smontaggio della vecchia area e l'allestimento della nuova area di cantiere con il ripresentarsi di difficoltà nella amministrazione degli approvvigionamenti, nonché nella gestione di una nuova fase di conoscenza del progetto con l'eventuale nuovo aggiudicatario.

Per la prosecuzione del progetto "Nuovi Uffici" è autorizzata la spesa di **otto milioni di euro**, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014.

Comma 2 - Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (4 MLN EURO - 1 MLN PER 2013 E 3 MLN PER 2014)

Il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah - MEIS necessita di fondi per il completamento dei lavori per la realizzazione della sede e del percorso espositivo, già in parte finanziati a partire dalla prima legge speciale 17 aprile 2003, n. 91.

Il finanziamento complessivo ancora necessario viene stimato dalla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna in 40.793.000 euro, ma il primo lotto, funzionale al restauro dell'edificio ex carcerario del complesso, risulta già coperto con 9.000.000 euro.

Dei restanti 31.793.000 euro, 30.012.000 euro risultano assegnati al cd. secondo lotto e 1.781.000 euro sono per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per ottenere una opportuna comunicazione del materiale esposto.

In particolare, la disposizione oggetto di esame, che autorizza la spesa di 4.000.000 euro, risulta indirizzata al finanziamento di parte delle spese previste per il secondo lotto, in modo tale da non arrestare i lavori e consentire l'imprescindibile costruzione dell'importante corpo di entrata al museo sulla via Rampari di San Paolo, che completerebbe la sistemazione esterna.

È pertanto autorizzato un contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di **quattro milioni di euro**, di cui **un milione** per l'anno 2013 e **tre milioni** per l'anno 2014.

Comma 3 - Beni a rischio deterioramento (2 MLN EURO - 1 MLN per 2013 E 1 MLN PER 2014)

E' prevista una spesa di 2 milioni di euro, di cui 1 milione nel 2013 e 1 milione nel 2014, per far fronte ad interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, beni individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si autorizza pertanto la spesa di **2 milioni di euro**, di cui **un milione** per l'anno 2013 e **un milione** per l'anno 2014.

Tutti gli interventi previsti dalle disposizioni in esame comportano spesa in conto capitale.

All'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame, pari a **3 milioni per l'anno 2013** e a **11 milioni per l'anno 2014**, si provvede ai sensi dell'art. 15, per 3 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per 11 milioni per l'anno 2014 a valere sulle maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno sono considerati di 3 milioni per il 2013, 6 milioni per il 2014, 5 milioni per il 2015.

Art. 6 (*Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea*)

La norma in rassegna è volta a consentire l'individuazione – nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici – di beni immobili di proprietà dello Stato che possono essere destinati ad ospitare atelier di giovani artisti contemporanei italiani o stranieri. Detti beni sono locati o concessi in favore di cooperative e associazioni di giovani artisti, mediante asta pubblica, al canone di mercato ridotto del dieci per cento a fronte dell'accollo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del locatario o del concessionario. La definizione delle modalità di utilizzo dei beni in discorso viene rimessa ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato anche a disciplinare la sponsorizzazione dei beni individuati, con lo scopo di reperire risorse da dedicare al sostenimento, in tutto o in parte, dei costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione dei beni stessi (commi 1-3).

La norma attribuisce anche a regioni, province e comuni la facoltà di dare in locazione, per le medesime finalità e secondo le stesse modalità contemplate dal presente articolo, i beni di rispettiva proprietà, su richiesta delle predette cooperative e associazioni (comma 4).

Infine, viene previsto che le risorse derivanti dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate prioritariamente alla riduzione del debito pubblico. Analogamente è previsto che operino gli enti territoriali con le risorse derivanti dalle operazioni di cui al comma 4, per l'abbattimento del proprio debito (comma 5).

Le disposizioni previste dall'articolo esaminato non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Infatti, mantenendo fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, nonché escludendo quelli trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la norma risulta idonea a preservare il novero dei cespiti da impiegare a tali fini e, quindi, a non inficiare gli esiti attesi, sotto il profilo finanziario, da siffatte procedure, particolarmente per quel che attiene al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico. Obiettivo al quale è, peraltro, previsto che concorrano pure le risorse rivenienti dalle locazioni o concessioni ora introdotte.

Infine, per quanto concerne il disposto abbattimento del canone di mercato nella misura del dieci per cento, si evidenzia come tale riduzione non comporta effetti

finanziari negativi in termini di minori entrate, ma si configura quale rinuncia a maggior gettito, in quanto i beni immobili oggetto dell'articolo in esame, a legislazione vigente, sono logicamente adibiti ad usi governativi o, comunque, non utilizzati, per cui agli stessi non sono ascrivibili entrate finanziarie già scontate in bilancio.

Prudenzialmente non sono considerati effetti positivi derivanti dalle maggiori entrate per canoni di locazione che potranno essere compiutamente valutati solo in sede di consuntivo.

Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)

Ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di **4,5 milioni di euro annui** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'art. 64 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

L'onere recato dalla disposizione in esame è di **4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016** e si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 8 (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, prevedono benefici fiscali per il settore cinematografico aventi efficacia fino al 2013. La norma in esame prevede che detti benefici siano resi permanenti dal 2014.

Dai dati aggiornati all'anno 2012 relativi all'utilizzo in compensazione con F24 (codice tributo 6823, 6824, 6826, 6827 e 6828), risulta un importo compensato annuo di 68 mln di euro. Ne consegue che l'onere indicato in 90 milioni di euro dal 2014 possa ritenersi congruo.

L'attuazione della presente proposta trova la propria fonte finanziaria nelle disposizioni del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (convertito dalla l. n. 75 del 2011), che aveva individuato (art. 1, comma 4) la copertura del *tax credit* cinematografico in un apposito aumento dell'accisa sui carburanti, poi fissato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011. L'importo delle accise vigenti prima del provvedimento del 5 aprile 2011 era di € 564 per mille litri per la benzina e di euro 423 per mille litri per il gasolio; con il provvedimento del 5 aprile 2011, le accise vengono fissate, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e senza scadenza temporale, in euro 569,50 per la benzina ed in euro 428,50 per il gasolio, con un aumento, già disposto per il 2014 e seguenti, di 5,5 euro ogni mille litri. La determinazione dell'Agenzia Dogane del 5 aprile 2011 ha, quindi, già disposto, a partire dall'1° gennaio 2014 e senza limite temporale di scadenza, un aumento delle accise a tale scopo pari a 5,5 euro per mille litri di carburante, aumento che - in ragione della produzione globale di carburante (allora) stimata - determina, già a legislazione vigente ed atti amministrativi perfezionati e vigenti, un introito aggiuntivo al bilancio dello Stato, per gli anni dal 2014 in poi, di oltre 70 mln di euro annui. Tale maggiore introito è stato disposto in applicazione della norma di legge riguardante le agevolazioni fiscali al settore cinematografico. Pertanto, al fine di raggiungere lo stanziamento necessario per un corretto funzionamento dell'agevolazione negli anni a partire dal 2014, stimato in 90 milioni di euro annui, viene autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 9 *(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo)*

Le disposizione di cui ai **commi 1, 2 e 3**, finalizzate alla determinazione dei criteri di assegnazione del contributo allo spettacolo dal vivo e degli adempimenti formali che gli enti assegnatari sono tenuti a porre in essere, non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato.

Commi 4 e 5: la soppressione dei Fondi (residui e inutilizzati) per le sale teatrali e musicali non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Resta una modesta entità di somme giacenti su appositi conti - circa 200 mila euro al 31.12.2012 - dalle quali dovrà essere sottratta la provvigione a favore del Soggetto Gestore - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Data l'esiguità delle somme in parola le stesse non vengono considerate.

Commi 6 e 7: Viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In relazione ai dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istanze soggette all'imposta di bollo in base alla previgente normativa presentate annualmente alle competenti Direzioni del citato Dicastero sono circa 13.500. Pertanto, su base annua la perdita di gettito, considerata l'imposta fissa di bollo di 16 euro, è **di 216.000 euro a decorrere dal 2014 che viene coperta con una corrispondente riduzione dell'annuale stanziamento FUS.**

Per l'anno 2013, considerate le istanze già presentate, l'effetto sul gettito è pressoché nullo.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

Art. 10 (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali)

La norma dispone misure per la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, che sotto il profilo finanziario sono volte, in particolare, al recupero di una parte degli effetti di contenimento della spesa disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

E' previsto che la misura della riduzione dei consumi intermedi, attualmente fissata al 10 per cento delle spese sostenute nel 2009, sia diminuita all'8 per cento a decorrere dall'anno 2014. Detta riduzione comporta un maggior onere complessivo quantificabile in circa 4 milioni di euro annui, tenuto conto che, per effetto delle disposizioni di cui al citato d.l. 95, l'effetto complessivo di risparmio è ammontato a circa 20 milioni di euro, derivante da:

- circa 12,5 milioni, per effettive riduzioni dei trasferimenti agli enti vigilati dal Ministero, effettuati in sede di determinazione del bilancio di previsione dall'anno 2013;
- circa 7,5 milioni, per versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai teatri stabili e da altri enti vigilati dal Ministero (i cui effetti non sono considerati in sede di predisposizione del suddetto dl 95).

In base alla nuova proposta, tenuto conto dei suddetti riflessi finanziari registrati in applicazione della richiamata normativa, potrà essere direttamente restituita in bilancio una quota proporzionale delle risorse che sono state effettivamente ridotte con il dl 95 (euro 12.500.000 / 20.000.000 x 4.000.000 = 2.500.000), mentre per la restante parte (1.500.000 euro) saranno gli stessi enti interessati ad applicare pro quota la disposizione, attraverso corrispondenti minori versamenti all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quelli originariamente previsti.

Agli oneri pari a **4 milioni** di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)

Il **comma 3** prevede l'istituzione della figura del Commissario governativo, il cui compenso viene previsto dal comma 5 e posto a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche sulle ordinarie risorse di bilancio: tale figura non comporta, pertanto, un aumento dei costi a carico delle finanze pubbliche.

Commi 6 - 8 Al fine di fornire liquidità e favorire il processo di risanamento finanziario, economico e patrimoniale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni. Alla dotazione del fondo si provvede riducendo, per l'importo corrispondente, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui al DL 35/2013. Alle norme sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il **comma 7** non fissa il tasso di interesse dei finanziamenti, che pertanto può risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato per i finanziamenti concessi agli enti locali ai sensi del DL 35/2013.

Prudenzialmente per tener conto di un possibile minor flusso di interessi attivi si ascrive un onere pari a **3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015** corrispondenti ad un tasso medio del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili pari a 75 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate recate dal provvedimento.

Gli effetti sono considerati solo in termini di saldo netto da finanziare trattandosi di interessi a carico di soggetti interni al consolidato della PA.

Commi 9 e 10 - Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento delle fondazioni che versano in una particolare condizione di carenza di liquidità, per l'anno 2013, possono essere concesse anticipazioni fino a un massimo di 25 milioni di euro a valere sulle risorse delle contabilità speciali intestate al Ministero dei beni e delle attività culturali. **Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto trattasi di utilizzare risorse per una diversa finalità.**

Il **comma 11** prevede, a valere sulle contabilità di cui ai commi precedenti, un versamento specifico all'entrata del bilancio dello Stato di ulteriori importi, pari a **3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014**, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non comporta effetti netti.

Il **comma 12**, infine, si riferisce all'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dovevano essere effettuati nell'anno 2012, e con la disposizione vengono rimodulati temporalmente per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018. **La disposizione determina corrispondenti effetti positivi sui tre saldi.**

E' poi prevista l'istituzione di un organo monocratico, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di validare gli atti adottati dall'organo di gestione della fondazione. Il compenso di tale organo, a carico della fondazione, verrà pagato con i fondi ordinari e, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12 (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e per il coinvolgimento dei privati)

La disposizione prevede che siano fissate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, allo scopo di facilitarne la raccolta. **Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.**

Inoltre al **comma 3** è previsto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Art. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli

organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Per assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi di alcuni organismi che operano senza oneri a carico della finanza pubblica.

Per eventuali oneri di rimborso delle spese per missioni è confermato il **rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese**. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14, commi 1 e 2 (oli lubrificanti e accisa su alcool)

La norma dispone, al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'Allegato I al T.U.A., decreto legislativo n. 504/1995, nella misura di euro 37,81 per 1000 chilogrammi; pertanto l'aliquota passa dagli attuali 750,00 euro per 1000 kg a 787,81 euro per 1000 kg.

Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati dei consumi rilevati dalla banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012, diminuiti nella misura del 3% al fine di tener conto del trend attuale del consumo di tale prodotto. I consumi per usi tassati sono, quindi, stati assunti pari a 327,09 tonnellate annue.

Il maggior gettito annuo derivante dall'applicazione della nuova aliquota è stimato in **12,37 milioni di euro** di imposta di consumo e in **1,04 milioni di euro** di Iva (tenuto conto dei soli consumatori finali), per un maggior gettito complessivo di circa **13,41 milioni di euro** su base annua.

In termini finanziari di cassa, considerando anche gli effetti sulle Imposte Dirette e Irap, si ha il seguente andamento:

	2014	2015	2016
Imposta di Consumo	12,37	12,37	12,37
Ires/Irpef	0,00	- 2,86	- 1,63
Irap	0,00	- 0,55	- 0,30
Iva	1,04	1,04	1,04
Totale	13,41	10,00	11,48

in milioni di euro

La disposizione prevede, nel comma 2, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento delle aliquote di accisa dei prodotti alcolici e delle bevande alcoliche di cui all'Allegato I al Decreto Legislativo 504/95 nelle seguenti misure:

- a) birra : **euro 2,39** per ettolitro e per grado-Plato ;
- b) prodotti alcolici intermedi : **euro 69,78** per ettolitro,
- c) alcole etilico : **euro 814,81** per ettolitro anidro.

La disposizione prevede, altresì, a decorrere dall'anno 2015, un ulteriore aumento delle aliquote d'accisa fissate nelle seguenti misure :

- a) birra : **euro 2,48** per ettolitro e per grado-Plato ;
- b) prodotti alcolici intermedi : **euro 72,28** per ettolitro,
- c) alcole etilico : **euro 844,01** per ettolitro anidro.

Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012.

In termini finanziari, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette ed irap, si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all'anno 2014 e all'anno 2015 (in milioni di euro):

comma 2 anno 2014				
	2014	2015	2016	2017
accisa	18,5			
Ires/Irpef	0	- 4,3	- 2,4	- 2,4
Irap	0	- 0,8	- 0,5	- 0,5
Iva	1,6	1,6	1,6	1,6
Totale	20,1	- 3,5	- 1,3	- 1,3

In milioni di euro

comma 2 dal 2015				
	2014	2015	2016	2017
Accisa		55,3	55,3	55,3
Ires/Irpef		0,0	-6,8	-3,9
Irap		0,0	-1,8	-1,0
Iva		4,7	4,7	4,7
Totale		60,0	51,4	55,1

In milioni di euro

	2014	2015	2016	2017
totale complessivo comma 2	20,1	56,5	50,1	53,9

In milioni di euro

La norma dispone, al **comma 3**, l'aumento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati, da stabilirsi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in misura tale da assicurare risorse per **50 milioni** di euro dal 2014 per il restauro e la conservazione del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

Art. 15 (norme finanziarie)

La norma indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, all'articolo 2, all'art. 3 all'articolo 5 all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, all'articolo 11, comma 7, all'articolo 14 comma 1 e 2, e all'articolo 15 comma 1 pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2013, a 91.709.500 euro per l'anno 2014, euro 131.219.500 per l'anno 2015, euro 133.139.500 per l'anno 2016 ed euro 132.639.500 per l'anno 2017 e euro 124.139.500 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di conto capitale e per la restante parte (2 milioni di euro per l'anno 2013, 91.709.500 euro per l'anno 2014, euro 131.219.500 per l'anno 2015, euro 133.139.500 per l'anno 2016 ed euro 132.639.500 per l'anno 2017 e euro 124.139.500 a decorrere dall'anno 2018) con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'art. 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3.

La verifica della presenza in bilancio tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 6/9/2011, ha esito

7 AGO. 2013

IX POSITIVO I NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

... *Omissis* ...

Capo III

ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

15. *Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale.*

1. Sono istituti centrali:

- a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) l'Opificio delle pietre dure;
- d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
- e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;
- f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'*articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*;
- g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato;

1-bis. Sono Istituti nazionali:

- a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;
- b) il Museo nazionale d'arte orientale;
- c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2. [Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400].

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

... *Omissis* ...

ELENCO N. 1

(Articolo 2, comma 615)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

... *Omissis* ...

14. *Ministero per i beni e le attività culturali*

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

... *Omissis* ...

Articolo 110. *Incasso e riparto di proventi.*

In vigore dal 1° maggio 2004

1. Nei casi previsti dall'*articolo 115*, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura

presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'*articolo 29*, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013.

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffizi» e per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l'industria di produzione cinematografica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche)

1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato «direttore generale di progetto». Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito il compenso da corrisponderci al «direttore generale di progetto» nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il «direttore generale di progetto»:

a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del «Grande Progetto Pompei»;

b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del «Grande Progetto Pompei», assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di altri soggetti terzi;

c) assicura la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti;

d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito, definendo obiettivi e modalità per assicurare il rafforzamento delle competenze e del contributo del complesso del personale della Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di fruizione e valorizzazione del sito;

e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di detto Comitato;

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura è composta da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo

decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico. L'incarico di «direttore generale di progetto», non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nelle more dell'effettiva operatività dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in continuità con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione già assunte, l'attuazione del Grande progetto Pompei e degli interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte del «direttore generale di progetto».

3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto operano nel rispetto delle competenze della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, con la sola eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.

4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area, è costituita l'Unità «Grande Pompei». L'Unità assicura lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani, dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli obiettivi sopra indicati.

5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 è preposto all'Unità «Grande Pompei» e ne assume la rappresentanza legale. La stessa Unità è dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di pervenire, entro 12 mesi dalla data di conversione del presente decreto, sulla base della proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al comma 6, all'approvazione di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il Comitato di gestione svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente», ed è composto, anche eventualmente attraverso propri delegati, dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti. Nella Conferenza di servizi sono assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono obbligatoriamente espresse all'interno della Conferenza, ai sensi

e con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le determinazioni assunte all'interno della Conferenza sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati. L'Unità «Grande Pompei» assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unità, le modalità di rendicontazione delle spese, la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di dieci unità, in posizione di comando dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unità medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio avente carattere fisso e continuativo. L'Unità si avvale altresì della struttura di cui al comma 2.

6. L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico, comprendente: l'analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati; la valutazione delle loro condizioni di fattibilità con riferimento al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura». L'Unità predispose altresì un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì,

i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Il direttore generale di progetto, in qualità di legale rappresentante dell'Unità, è autorizzato a ricevere donazioni ed erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area archeologica di Pompei.

8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo, pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.

9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «b) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle città di Napoli e della Reggia di Caserta».

10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli. Per rafforzare le attività di accoglienza del pubblico e di valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, possono essere impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la cultura».

11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità. E' fatta salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di elaborare, in base agli in-

dirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano può prevedere, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura». All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al Titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 2.

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi «Ministero», attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico. Per la realizzazione del progetto è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, alimentata anche con eventuali finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti, prioritariamente nel Sistema bibliotecario nazionale, nel Sistema archivistico nazionale, nel Sistema generale del catalogo, nel Portale della cul-

tura italiana, anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali. Lo svolgimento del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che svolgerà tali funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee qualificazioni tecniche e organizzative.

2. Il programma è attuato presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi della cultura statali.

3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, così come definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e conseguenti disposizioni attuative, nonché in base agli atti dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilità in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione digitale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura)

1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività culturali», sono soppresse le seguenti parole: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo

110». I proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le parole «dei luoghi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura)

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente:

a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero;

b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.»

2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalità della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilità all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione delle banche dati rispet-

tivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto «Nuovi Uffici», per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela)

1. È autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto «Nuovi Uffici».

2. È autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2013 e 11 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea)

1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri.

2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalità artistiche nonché le modalità di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso.

4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al presente articolo, i beni di loro proprietà.

5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 7.

(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti)

1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito imposta nella misura del 30 per cento dei

costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti.

3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Esse, inoltre, non devono essere sottoposte a controllo, diretto o indiretto, da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 8.

(Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, sono rese permanenti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 45 milioni per l'anno 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

Art. 9.

(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che le assegnazioni sono disposte a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate. L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato.

2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.

6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:

a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»;

b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»;

c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, recante «Riforma delle attività cinematografiche»;

d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante «Revisione dei film»;

e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche.

7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento annuale previsto a favore del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare, con appositi decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali)

1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 11.

(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del

Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispose un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adem-

pia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà assunzionali di tale società.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4) l'organo monocratico di monitoraggio degli atti adottati dall'organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge

14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni

regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE
AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 12.

(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;

b) garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;

c) piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;

d) previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite dalla commissione di studio già costituita presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro.

Art. 13.

(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze dello

Stato, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché di altri Comitati tecnico-scientifici e organismi consultivi istituiti e nominati con decreto del medesimo Ministro in numero non superiore a sette.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 14.

(Oli lubrificanti e accisa su alcool)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 787,81 per mille chilogrammi.

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le predette maggiori entrate.

Art. 15.

(Norme finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, all'articolo 11, comma 7 pari a 3 milioni a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e al comma 1 del presente articolo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12;

c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 14 comma 2;

d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;

e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2013.

NAPOLITANO

LETTA - BRAY - D'ALIA - SACCO-
MANNI - CARROZZA - DELRIO

Visto, *il Guardasigilli*: CANCELLIERI.

